



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 12 Luglio 2009

Irap per il professionista con una sola segretaria

Paga l'Irap il professionista che si avvale soltanto dell'aiuto di una segretaria. Un'altra decisione della Cassazione, sentenza n. 16220 del 10 luglio 2009, che abbassa ancora la soglia degli elementi dell'autonoma organizzazione, al di sotto della quale non viene pagata l'imposta, a prescindere dal fatto che i ricavi dello studio dipendano esclusivamente dall'attività del professionista. A pochissimi giorni dal saldo la sezione tributaria propende ancora una volta per la linea dura sull'Irap dei piccoli professionisti bocciando, ai fini dell'esenzione fiscale, qualunque tipo di aiuto. Poche settimane fa aveva condannato al prelievo un avvocato con un solo collaboratore part-time (sentenza n. 14693). Mentre in una delle pochissime decisioni favorevoli ai professionisti la Cassazione ha siglato la possibilità, per chi lavora da casa, di non versare l'imposta. Non paga l'Irap l'avvocato, ha affermato in quell'occasione Piazza Cavour, che lavora da casa. Insomma, dalla sentenza n. 15110 è emerso che una stanza dell'abitazione, un fax, una libreria e un pc non rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo. In altre parole la sezione tributaria ha sdoganato una volta per tutte i piccoli studi in casa.

"Rappresentanza" da provare

Necessita di provare sempre e comunque la natura "di rappresentanza" di una spesa, anche quando è riconducibile alle casistiche definite dal decreto del ministero dell'Economia del 19 novembre 2008 (articolo unico, comma 1). Spese di ospitalità integralmente deducibili solo se sostenute a esclusivo beneficio della clientela. Obblighi documentati assai stringenti. E sanatoria Iva senza sanzioni. Sono questi alcuni degli aspetti chiariti dall'Agenzia delle Entrate per fornire i primi chiarimenti ufficiali sul trattamento fiscale delle spese di rappresentanza. Il documento scioglie alcuni dei dubbi sorti già all'indomani dell'emanazione del decreto che, con effetti dal 1° gennaio 2008, detta le regole attuative del regime delle spese di rappresentanza disciplinato dall'articolo 108 del Tuir, così come modificato dalla Finanziaria 2008 (legge 244/07).

Linea soft sulle spese alberghiere

Linea soft dell'agenzia delle entrate nel rapporto tra spese di rappresentanza e spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande. Le due norme contenute nell'art. 109 e art. 108 sono da applicare congiuntamente partendo però dalla limitazione al 75% previste per le spese di vitto e alloggio. Queste le osservazioni derivanti dalla lettura della circolare 34/E che individua il meccanismo da adottare nel caso in cui le spese di rappresentanza siano anche spese alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande, ipotesi in cui trovano contemporanea applicazione due differenti norme del Tuir. Dato per scontata l'applicabilità congiunta delle due regole che incidono sulla medesima tipologia di spese occorre individuare quale delle due applicarsi prioritariamente. La circolare (correttamente) ritiene che le due regole siano da applicare congiuntamente e quindi che le spese sostenute per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande deducibili entro il limite teorico del 75 per cento, nel caso in cui si configurino come spese di rappresentanza devono rispettare anche l'ulteriore parametro fissato dal decreto del 18 novembre. Dovendo poi effettuare la scelta in tema di quale norma tra le due debba applicarsi per prima prevede che le stesse dovranno essere assoggettate in via preliminare, alla specifica disciplina

prevista dall'articolo 109, comma 5 (deducibilità nei limiti del 75 per cento) e successivamente a quella dell'articolo 108, comma 2. Si sceglie quindi la strada che è quella maggiormente di favore per il contribuente.

Liquidazioni Iva, modifiche senza sanzioni né interessi

Le eventuali modifiche del comportamento adottato nelle liquidazioni periodiche Iva nel corso del 2008, rese necessarie dal decreto di fine anno che ha individuato le spese di rappresentanza, possono essere effettuate in sede di dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni e interessi. Questo, per quanto riguarda l'Iva, il chiarimento fornito dall'agenzia delle entrate con la circolare n. 34 del 13 luglio 2009, che per il resto ribadisce la preclusione della detrazione dell'Iva sulle spese in esame, anche nell'ipotesi in cui sia consentita la deduzione ai fini reddituali; ciò perché l'art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del dpr 633/72 stabilisce che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.

Agenti, la deducibilità è in forse

Per le spese di ospitalità dei soggetti diversi dai clienti dell'impresa la deducibilità è a rischio. Le spese di vitto, alloggio, viaggio etc, sostenute a favore di soggetti quali, per esempio, i fornitori, gli agenti e rappresentanti di commercio, i giornalisti, in occasione di fiere, esposizioni, mostre ed altri eventi simili, non possono infatti essere considerate, a priori, come pienamente deducibili al pari di quelle sostenute per i clienti, anche solo potenziali, dell'azienda. Ciò perché, si legge nella circolare n. 34/E diffusa ieri, non può fondatamente sostenersi un diretto collegamento tra le spese suddette ed i ricavi dell'impresa. Per queste tipologie di costi l'inerenza, e quindi la loro deducibilità integrale o parziale dal reddito d'impresa, dovrà essere verificata singolarmente alla luce dei principi generali contenuti nell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi. Quando invece le spese di ospitalità vengono sostenute in maniera indistinta sia per clienti che per soggetti diversi allora tali costi, precisa la circolare, vengono attratti dal regime delle spese di rappresentanza e possono essere dedotte nei limiti e con le percentuali per esse previste.